



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	38 del 09/02/2026	Area	A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità
----------------	-------------------	------	--

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI DETENZIONE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE E DIVIETO DI VENDITA E DI UTILIZZO DI SOSTANZE IMBRATTANTI E/O URTICANTI (BOMBOLETTE SPRAY, SCHIUME, COLORANTI, FARINA, UOVA, POLVERI PRURIGINOSE) IN OCCASIONE DELLA SFILATA DEI CARRI DEL CARNEVALE DI DOMENICA 15/02/2026 E DEL CONCORSO BAUTINA D'ARGENTO DEL 17/02/2026

IL SINDACO

Dato atto che in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale 2026 sono state organizzate dall'Associazione Pro Bassano alcune manifestazioni con pubblico spettacolo nelle seguenti giornate e vie e piazze cittadine:

- **domenica 15 febbraio 2026 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati** per le vie e le piazze cittadine con premiazione finale: tratto nord Via Velo (dall'incrocio con via Marinoni), tratto ovest Viale Venezia (da incrocio con Via Velo), Viale delle Fosse, Piazzale Trento, Via Remondini (ex Foro Boario), Via Museo, Piazza Garibaldi, Via San Bassiano, Piazza Libertà, Via Bellavitis, Via Verci, Piazzale Cadorna, tratto nord Viale De Gasperi (fino all'incrocio con Strada Cartigliana);
- **martedì 17 febbraio 2026 dalle ore 14.30 alle ore 18.00** in Piazza Libertà manifestazione in maschera dedicata ai bambini con **concorso "Bautina d'argento" e intrattenimenti musicali**;

Dato atto che nella Riunione tecnica operativa, convocata in data 29/01/2026 dal Commissariato di Polizia di Bassano del Grappa con il Comune di Bassano, le Forze dell'Ordine, il SUEM e l'organizzatore Associazione Pro Bassano, è stata data indicazione al Comune di disporre con Ordinanza Sindacale il *"divieto di utilizzo dei contenitori di vetro, in particolare agli esercizi pubblici insistenti nel luogo della manifestazione, i quali dovranno somministrare alimenti e/o bevande in bicchieri di plastica o compostabili, serviti al di fuori del locale. Analogamente verrà vietato l'acquisto/vendita e l'utilizzo di bombolette spray emettenti sostanze imbrattanti e/o urticanti, detenere e utilizzare in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico atte ad imbrattare (bombolette spray, schiume, coloranti vari, farina, uova, polveri pruriginose, ecc.) e/o recare danno a persone, cose e beni."*;

Considerato quindi necessario provvedere all'adozione di Ordinanza del Sindaco che vietи detenzione, somministrazione/vendita per asporto da parte delle attività di somministrazione di alimenti bevande e degli esercizi artigianali/commerciali e per mezzo di distributori automatici, in sede fissa e su suolo pubblico, di bevande in contenitori di vetro e lattine, consentendo la detenzione/vendita/somministrazione di bevande in bicchieri di plastica o compostabili;

Dato atto che risulta opportuno precisare che i divieti non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande avvengano all'interno dei locali delle suddette attività, mentre il divieto opera nei plateatici/dehors;

Considerato inoltre necessario con il medesimo provvedimento vietare la vendita, la detenzione e l'utilizzo in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico di bombolette spray e/o contenitori di qualunque natura con sostanze imbrattanti e/o urticanti (bombolette spray, schiume, coloranti vari, farina, uova, polveri pruriginose, ecc.) atte a recare danno a persone, cose e beni;

Ritenuto opportuno imporre tali divieti nelle Vie e Piazze direttamente interessate dalle sfilate e dalle manifestazioni nei seguenti orari:

- domenica 15/02/2026 dalle ore 13.30 alle ore 19.30;
- martedì 17/02/2026 dalle ore 13.30 alle ore 18:30;

Considerato che l'emanazione dell'ordinanza disposta nel Verbale del Commissariato del 29/01/2026 si rende necessaria allo scopo di tutelare l'incolumità e la sicurezza delle persone che saranno presenti nel centro cittadino in occasione delle manifestazioni pubbliche del carnevale 2026, con la previsione di un particolare afflusso di pubblico;

Atteso quindi che tale disposizione si rende necessaria per garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza pubblica;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, artt. 54 e 7/bis

ORDINA

1. sono vietate la detenzione, la somministrazione/vendita per asporto da parte delle attività di somministrazione di alimenti bevande e degli esercizi artigianali/commerciali e per mezzo di distributori automatici, in sede fissa e su suolo pubblico, di bevande in contenitori in vetro e lattine, consentendo la detenzione/vendita/somministrazione di bevande in bicchieri di plastica o compostabili;
2. sono vietate la vendita, la detenzione e l'utilizzo in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico di bombolette spray e/o contenitori di qualunque natura con sostanze imbrattanti e/o urticanti (bombolette spray, schiume, coloranti vari, farina, uova, polveri pruriginose, ecc.) atte a recare danno a persone, cose e beni;
3. le limitazioni di cui ai punti precedenti vengono disposte nei seguenti giorni, orari, Vie e Piazze interessate dalle sfilate e dalle manifestazioni:
 - **domenica 15/02/2026 dalle ore 13.30 alle ore 19.30:** tratto nord Via Velo (dall'incrocio con via Marinoni), tratto ovest Viale Venezia (da incrocio con Via Velo), Viale delle Fosse, Piazzale Trento, Via Remondini, (ex-Foro Boario), Via Museo, Piazza Garibaldi, Via San Bassiano, Piazza Libertà, Via Bellavitis, Via Verci, Piazzale Cadorna, tratto nord Viale De Gasperi (fino all'incrocio con Strada Cartigliana);
 - **martedì 17/02/2026 dalle ore 13.30 alle ore 18.30:** Piazza Libertà;
4. i divieti si estendono anche nei plateatici/dehor delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, pubblici esercizi, attività artigianali/commerciali, e nelle attività di somministrazione per mezzo di distributori automatici posti lungo le Vie e Piazze interessate dalle sfilate e dalle manifestazioni;
5. i divieti di cui ai precedenti punti, non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali delle suddette attività;
6. i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000;
7. la presente ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio on line e trasmessa agli Organi di vigilanza (Prefettura, Commissariato di P.S., Comando Carabinieri, Guardia di Finanza, Comando Polizia Locale);
8. le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento;
9. alla presente ordinanza sia data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

IL SINDACO
NICOLA IGNAZIO FINCO